



# COMUNE DI AROGNO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

## ORDINANZA MUNICIPALE

**Concernente le condizioni e le modalità di concessione degli incentivi comunali per il finanziamento di provvedimenti volti a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili ed a promuovere la mobilità sostenibile utilizzando il Fondo per le Energie Rinnovabili (FER).**

**(in breve: Ordinanza incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile).**

### Il Municipio di Arogno

desidera rendersi parte attiva e incentivare il risparmio, l'efficienza energetica, l'impiego di fonti rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Richiamati:

- L'od. 192 della Legge organica comunale
- L'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale
- L'od 8c lett. g) della Legge cantonale sull'energia;
- Il Regolamento del Fondo per energie rinnovabili (RFER) del 29.04.2014
- Il Piano Energetico Comunale PECO del comune di Arogno
- Il Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma d'incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzo di energia da fonti indigene e rinnovabili e la distribuzione di energia termica da teleriscaldamento nonché attraverso il sostegno nella promozione della formazione della consulenza nel settore dell'energia del 06.04.2016, emana la seguente ordinanza:

### Capitolo 1

#### Disposizioni generali e competenze

#### Obiettivo

##### Art. 1

La presente ordinanza definisce le Condizioni e le modalità di concessione degli incentivi comunali per il finanziamento di provvedimenti volti a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili nonché a favorire il traffico a mobilità lenta sul territorio.

#### Campi di applicazione

##### Art. 2

Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune di Arogno può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

a. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico certificati come particolarmente performanti dal punto di vista energetico e climatico;

b. sostituzione di un impianto di riscaldamento a olio combustibile,

c. installazione di impianti fotovoltaici;

di soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile;

**Autorità  
competenti**

**Art. 3**

1 L'applicazione della presente ordinanza compete al Municipio, che può delegare all'Ufficio Tecnico.

2 Nell'ambito dell'applicazione della presente ordinanza, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

**Capitolo 2**

**Beneficiari, condizioni e Importi degli incentivi**

**Beneficiari**

**Art. 4**

1 Gli incentivi o favore dell'efficienza energetica, dell'impiego di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile sono destinati a coloro che hanno realizzato una delle azioni sul territorio giurisdizionale del Comune di Arogno di cui all'art. 2 e in conformità alle condizioni previste dalla presente Ordinanza.

2 Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (tasse, tributi pubblici, multe, ecc.).

3 Le somme attualmente esistenti a titolo di Fondo FER, risultato dell'accumulo dei fondi degli anni precedenti non utilizzati e/o erogati, sono riservate alla realizzazione di progetti comunali e/o da questi direttamente promossi; esse non rientrano nei fondi destinati ai beneficiari così come definiti sub. ad. 4 cpv. 1. L'ammontare dei fondi FER destinati ai beneficiari menzionati della presente ordinanza, per l'anno 2022, sarà determinato pro rata rispetto alla data di entrata in vigore dell'ordinanza per rapporto all'importo complessivo stanziato a favore del Comune di Arogno.

**Nuove costruzioni  
a basso fabbisogno  
energetico  
certificati**

**Art. 5**

1 L'importo concesso ammonta al 50% del finanziamento cantonale erogato dal decreto esecutivo ritenuto un importo massimo di CHF 1'000.-.

2 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi edifici Minergie-A o Minergie-P localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito della costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico.

3 Per il versamento del contributo comunale occorre presentare una copia della decisione e la certificazione dell'avvenuto versamento dall'autorità cantonale competente del contributo cantonale per nuovi edifici e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento degli artigiani.

**Sostituzione di  
un impianto  
di riscaldamento  
ad olio  
combustibile**

**Art. 6**

1 L'importo concesso ammonta al 50% del finanziamento cantonale erogato dal decreto esecutivo ritenuto un importo massimo di CHF 5'000.- per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a pompa di calore.

2 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

3 Per il versamento del contributo comunale occorre presentare una copia della decisione e la certificazione dell'avvenuto versamento del contributo cantonale dall'autorità cantonale competente per la conversione di impianti di riscaldamento alimentati con combustibili fossili e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento degli artigiani.

**Installazione di  
Impianti  
fotovoltaici**

**Art. 7**

L'importo concesso ammonta al 50% del finanziamento cantonale erogato dal decreto esecutivo ritenuto un importo massimo di CHF 500.- per impianto.

2 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti fotovoltaici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito di impianti fotovoltaici.

3 Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

Per il versamento del contributo comunale occorre presentare una copia della decisione e la certificazione dell'avvenuto versamento del contributo cantonale dall'autorità cantonale competente per impianti fotovoltaici e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento degli artigiani.

**Trasporto pubblico Art. 8**

1 L'importo concesso ammonta: al 50% per ogni abbonamento Arcobaleno annuale o mensile, rilasciato ai cittadini di Arogno, ritenuto un importo massimo di CHF 300.- annui.

2 titoli di trasporto e gli abbonamenti riconosciuti sono:

Comunità tariffale Arcobaleno:

- abbonamento Arcobaleno annuale giovani e adulti
- abbonamento Arcobaleno mensile giovani e adulti

3 Possono beneficiare dell'incentivo cittadini domiciliati o dimoranti nel Comune di Arogno che sottoscrivono un abbonamento di un titolo di trasporto specificato al cpv. 2.

4 il contributo deve essere richiesto entro il 31 luglio, per gli abbonamenti e i titoli di trasporto acquistati nel corso del 1° semestre dell'anno ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per quelli acquistati nel corso del 2° semestre dell'anno.

5 Per il versamento del contributo comunale occorre presentare una copia dell'abbonamento o del titolo di trasporto acquistato e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento degli abbonamenti.

### Capitolo 3

#### Procedura richiesta d'Incentivo e modalità di versamento

##### Richiesta di sussidio Art. 9

- Le richieste d'incentivo devono essere inoltrate in forma scritta utilizzando il formulario apposito, completate con tutti i documenti giustificativi richiesti a dipendenza della tipologia di incentivo, alla Cancelleria del Comune di Arogno o all'Ufficio Tecnico, **di principio vale anche la domanda di costruzione o notifica o annuncio su cui figura l'oggetto incentivabile presentata prima dei lavori;**
- Sui formulari vengono specificati i giustificativi da inoltrare insieme al formulario e a quale Ufficio dell'amministrazione comunale va inoltrata la documentazione;
- Le richieste diventano effettive quando corredate da tutte le indicazioni e i giustificativi necessari, debitamente compilati;
- A completamento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni aggiuntive relative all'oggetto alla prestazione da incentivare;
- Il richiedente deve indicare espressamente se per il progetto in questione prevede di ottenere, rispettivamente ha già ottenuto, ulteriori aiuti finanziari da parte di altri enti (pubblici o privati). Di principio è permessa la cumulabilità degli aiuti (ma in ogni caso non oltre al massimo stabilito dalla legge cantonale sui sussidi);
- I lavori devono essere svolti entro i termini previsti dai rispettivi programmi promozionali cantonali e nazionali, **al più tardi 12 mesi, dall'inoltro della richiesta di incentivo.** Eventuali deroghe possono essere decise caso per caso dal Municipio;
- Gli incentivi non hanno effetto retroattivo e non vengono concessi aiuti per progetti già terminati o per i quali sono già stati eseguiti acquisti e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

## **Modalità di versamento del contributo**

### **Art. 10**

Gli incentivi vengono erogati una volta che il committente, in riferimento alla richiesta di sussidio, invia al rispettivo ufficio responsabile di Arogno la seguente documentazione:

- prova degli avvenuti lavori (pene giustificative, foto dell'impianto);
- documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento degli artigiani, esperti e rivenditori;
- decisione di versamento da parte dell'autorità cantonale competente;
- certificato definitivo laddove è stato emesso un certificato provvisorio;
- certificazione del pagamento avvenuto da parte dell'autorità cantonale competente.

Prova che tutte le condizioni riportate sull'avviso cantonale e sulla licenza edilizia devono essere integralmente rispettate. Il pagamento avviene entro 60 giorni dopo l'approvazione dell'annuncio dei lavori terminati corredato con i giustificativi richiesti.

In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste inevase vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo, a condizione che il Comune di Arogno continui a beneficiare del Fondo Energie Rinnovabili (FER).

## **Capitolo 4 Disposizioni finali**

### **Revoca e restituzione dell'incentivo**

#### **Art. 11**

Il Municipio si riserva il diritto di revocare l'incentivo e se del caso di chiederne la restituzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni dei Regolamenti e della presente Ordinanza o di altre condizioni previste nelle decisioni di promessa e assegnazione degli incentivi.

### **Rimedi giuridici**

#### **Art. 12**

1 Contro le decisioni del Municipio e dell'Ufficio Tecnico è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

2 Le decisioni del Municipio e data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

**Pubblicazione Art. 13**

Contro le disposizioni contenute nella presente ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC e 44 RALOC da lunedì 30 maggio 2022 per un periodo di trenta giorni, entro il termine di pubblicazione può essere presentato ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona.

**Entrata In vigore Art. 14**

Le presenti disposizioni saranno applicate a partire dal 30 giugno 2022.

**Abrogazioni Art. 15**

Vengono abrogate:

- l'ordinanza municipale concernente l'attribuzione di un incentivo per l'acquisto di una bicicletta elettrico o per la sostituzione della batteria del 06.08.2018;
- l'ordinanza municipale concernente l'incentivo per la realizzazione di nuovi sistemi di recupero dell'acqua piovana e di irrigazione a goccia del 10.06.2013;
- l'ordinanza municipale concernente la promozione dell'efficienza energetica nell'edilizia privata del 29.01.2013

Il sindaco  
*Emanuele Stauffer*

**Per il Municipio**



La Segretaria  
*Ilaria Wallimann*

Approvata con Ris. Mun. no. 209 del 24 aprile 2023.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale, e sul sito Internet, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC dal 9 maggio all'8 giugno 2023.